

[Guida alla lettura](#)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 9/2016

Roma, 12 maggio 2016

A Utilitalia

Oggetto: art. 12, [d.lgs. n. 81/2008](#) e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.*

Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “*valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro*” . In

particolare l’istante chiede di sapere se, premesso che nei “*luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica*” .

Al riguardo va premesso che l’art. 2, co 1, lett. q), del [d.lgs. n. 81/2008](#) definisce la valutazione dei rischi come “*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori*

presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

L'art. 28, co 1, del [decreto](#) in parola stabilisce l'obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “ *tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori*”.

L'art. 28, co. 2, lett. b) del [d.lgs. n. 81/2008](#) impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all'art. 17, co 1, lett. a) del citato [decreto](#)

, le “ *misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati*”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il manuale operativo “*il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati*” redatto dall'Inail nel 2014 propone una procedura utile per la

valutazione e gestione del rischio chimico

ponendo essenzialmente l'attenzione sugli aspetti legati alla **salute**

, fermo restando l'obbligo di valutazione del **rischio per la sicurezza**

. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l'utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(f.to Ing. Giuseppe PIEGARI)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali